|  |
| --- |
| **ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE** |
| **FERMI-DA VINCI** |
| **Via Bonistallo, 73 50053 EMPOLI FI** |
| **Tel. (0571) 80614- Fax 0571 – 80665** |
| **Codice Fiscale 82004810485**  Circolare n. 344 del 08/03/2021    **Ai docenti**  **Classi quinte**  **Oggetto: O.M. n. 53 del 03-03-21 Esami di Stato 2020/21**  Si comunica che, a seguito dell’O.M. n. 53 del 03-03-21, sulle istruzioni e modalità organizzative e operative per lo svolgimento degli Esami di Stato 2020/21, si invitano i docenti dei consigli di classe delle quinte a prendere visione della normativa dell’O.M. stessa.  La sessione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ha inizio il **giorno 16** **giugno 2021 alle ore 8:30, con l’avvio dei colloqui.**  Il presidente e i commissari delle due classi abbinate si riuniscono in seduta plenaria presso l’istituto di assegnazione il **14 giugno 2021 alle ore 8:30.**  **Art. 16** della suddetta O.M.:   1. Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Decreto legislativo sono sostituite da un **colloquio**, che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. 2. La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata complessiva indicativa di **60 minuti**. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio:   a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;  b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e professionale del percorso frequentato, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica;  c) di aver maturato le competenze previste dalle attività di Educazione Civica, per come enucleate all’interno delle singole discipline.  3. La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali di cui  all’articolo 18 comma 1, lettera c) all’inizio di ogni giornata di colloqui, prima del loro  avvio, per i relativi candidati. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.  4.Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto delle informazioni  contenute nel Curriculum dello studente.  **Art. 18**:  a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come individuate agli allegati C/1, C/2, C/3, e in una tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. L’argomento è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021. Il consiglio di classe provvede altresì all’indicazione, tra tutti i membri designati per far parte delle sottocommissioni, di docenti di riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di studenti.  L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta elettronica entro il 31 di maggio, includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola o di altra casella mail dedicata.  Nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la discussione si svolge comunque in relazione all’argomento assegnato, e della mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova d’esame.  b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge l’insegnamento, durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo 10;  c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi dell’articolo 17, comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare;  d) esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, solo nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di cui alla lettera a).  e) Le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua  straniera attraverso la metodologia CLIL, sono valorizzate nel corso del colloquio qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della sottocommissione di esame.  f) La sottocommissione dispone di **quaranta punti** per la valutazione del colloquio. La sottocommissione procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio è espletato. Il punteggio è attribuito dall’intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo la **griglia di valutazione di cui all’allegato B**.  **Art. 19:**  Per le sezioni di istruzione tecnica ove è attivato il progetto EsaBac Techno, le prove di cui al decreto EsaBac Techno sono sostituite da una prova orale in Lingua, cultura e comunicazione francese e una prova orale che verte sulla disciplina non linguistica,Storia, veicolata in francese.  **Art. 20** si chiariscono le modalità d’Esame per gli alunni con disabilità, in particolare si dice che:   * Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia della prova d’esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all’interno del piano educativo individualizzato (PEI) ai sensi dell’articolo 10 del decreto interministeriale del 29 dicembre 2020, n. 182. * Il consiglio di classe, inoltre, acquisisce elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali   studenti sia necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento dell’esame in  modalità telematica ai sensi dell’articolo 8, qualora l’esame in presenza, anche per effetto  dell’applicazione delle eventuali misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di  difficile attuazione. In caso di esigenze sopravvenute dopo l’insediamento della  commissione con la riunione plenaria, all’attuazione del presente comma provvede il  presidente, sentita la sottocommissione.   * La prova d’esame, ove di valore equipollente, determina il rilascio del titolo di studio   conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non è fatta menzione dello  svolgimento della prova equipollente.   * Le sottocommissioni adattano, ove necessario, al PEI la griglia di valutazione della prova   orale di cui all’allegato B.  **Art. 21**: per i candidati con DSA si deve fare riferimento a:   * Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della   legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del  secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3, sulla base del piano  didattico personalizzato (PDP).   * La sottocommissione, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe, individua le modalità di svolgimento della prova d’esame. Nello svolgimento della prova d’esame, i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP. Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione dell’impiego degli strumenti compensativi. * Le sottocommissioni adattano, ove necessario, al PDP la griglia di valutazione della prova   orale di cui all’allegato B. |

Allegati:

1. O.M. n. 53 del 03/03/2021
2. Tabella conversione crediti
3. Griglia di valutazione

Firmato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dott. Gaetano Gianfranco FLAVIANO)